



Il personale che frequenta regolari corsi di studio gode di agevolazioni stabilite dalla legge, dal Contratto Nazionale e dagli accordi aziendali.

PERMESSI STUDIO PER SCUOLE MEDIE INFERIORI / SUPERIORI

Il lavoratore che sia iscritto a scuole medie inferiore o superiori ha diritto ad usufruire di:

- tanti giorni di permesso retribuito quante sono le giornate di prova d'esame più il tempo di viaggio per il raggiungimento della sede;
- 8 giorni di permesso retribuito all'anno, non frazionabili in mezza giornate, per il numero degli anni - più 2 - di corso legale degli studi;
- 8 giorni di permesso retribuito, frazionabili in due periodi, da fruire nell'intero ciclo di corso di studi di scuola media inferiore/superiore.

PERMESSI STUDIO PER UNIVERSITÀ

Il personale iscritto a facoltà università, presso qualunque corso di laurea, ha diritto a:

- **3 giorni** di permesso retribuito, non frazionabili in mezza giornate, per ogni singolo esame sostenuto. In caso di esami articolati con prova scritta e con prova orale previsti dal piano di studi come due esami separati le 3 giornate spettano per ciascuna prova; qualora invece vi siano più prove scritte e orali ma facenti parti di un unico esame vengono riconosciuti complessivamente solo 3 giorni;
- **5 giorni** di permesso retribuito per la preparazione dell'esame di laurea (c.d. laurea breve), unitamente ad **1 ulteriore giorno** di permesso coincidente con l'esame di laurea;
- **3 giorni** di permesso retribuito per la preparazione dell'esame di laurea magistrale, unitamente ad **1 ulteriore giorno** di permesso coincidente con l'esame di laurea;

I giorni di permesso sono ripetibili nel caso di iscrizione presso più facoltà o per il conseguimento di più lauree.

Il collega dovrà presentare la certificazione rilasciata dall'università attestante il sostenimento dell'esame.

Al personale a part time verticale spetta il giorno di permesso per l'esame ed i giorni precedenti se coincidono con la prestazione lavorativa, mentre i giorni di permesso per l'esame di laurea vengono proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa.

Aspettativa per licenza scuola media inferiore o diploma¹

Il personale che sia iscritto a regolari corsi di studi presso scuole medie inferiori e superiori, ha diritto ad usufruire di un'aspettativa non retribuita di 30 giorni di calendario, frazionabile in non più di due periodi ciascuno dei quali non inferiore a 15 giorni, in occasione degli esami di licenza o di diploma.

Aspettativa per la tesi di laurea²

Il personale iscritto a facoltà universitarie, presso qualunque corso di laurea (comprese le lauree brevi) ha diritto a un'aspettativa non retribuita fino a 180 giorni di calendario, frazionabile in non più di tre periodi ciascuno dei quali non inferiore a 15 giorni, in occasione della stesura della tesi di laurea. Per i part-time l'aspettativa è proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa.

La richiesta scritta, con allegata la documentazione attestante l'iscrizione al corso, va presentata con almeno 2 mesi di preavviso.

L'aspettativa compete una sola volta per ciascun ciclo di studi.

Aspettativa per formazione³

Il personale, con almeno 5 anni di anzianità di servizio, ha diritto ad usufruire di un congedo non retribuito di 11 mesi, anche frazionabile in più periodi, finalizzato:

- al completamento della scuola dell'obbligo;
- al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
- alla partecipazione ad attività formative.

La richiesta scritta, con allegata la documentazione attestante l'iscrizione al corso/attività formativa previsti dalla legge, va presentata con almeno 30 giorni di preavviso. L'azienda può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Al rientro in servizio, il personale dovrà consegnare la documentazione rilasciata dalla scuola/università attestante il conseguimento del titolo di studio o l'attestazione di partecipazione all'attività formativa.

¹ CCNL, art. 61.

² Accordo di armonizzazione del 20/12/2007 e date successive nelle altre aziende del Gruppo.

³ Legge 53/2000, art. 5.

ASSEGNI DI STUDIO¹

Al personale che consegue, dopo l'assunzione, la licenza di scuola media superiore (con esclusione dei titoli a carattere artistico), viene attribuito, per una sola volta, un premio di € 133,51.

Al personale che consegue, dopo l'assunzione, una laurea inerente alle discipline di giurisprudenza, lettere e materie letterarie, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, filosofia, sociologia, lingue estere, scienze economiche e bancarie, spettano, per una sola volta, i seguenti premi di studio:

- Premio di laurea (vecchio ordinamento) € 221,57
- Premio di laurea breve € 136,35
- Premio di laurea magistrale € 85,22.

La corresponsione del premio di studio è subordinata alla presentazione, **entro 12 mesi²** dalla data di conseguimento della laurea, di apposita richiesta con allegato l'attestato del titolo di studio conseguito.

I premi di laurea ai dipendenti sono soggetti a contribuzione previdenziale e tassazione Irpef.

Per ulteriori chiarimenti vi rimando alla nostra guida dedicata ai permessi studio della nostra esperta Claudia Stoppato!! [Click qui](#)

Inoltre potete tranquillamente contattare il sottoscritto!!

Cari saluti

Edoardo

Mail: edoardo.ciranni@fisac.net

Cell: 347-7614655

¹ CCNL, art. 61.

² È una disposizione aziendale.